



Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Il can. 1281, § 1 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

il § 2 dello stesso canone precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito;

visti pertanto i cann. 1291-1295 per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella *delibera n. 38* della Conferenza Episcopale Italiana;

considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, vista tra l'altro la promulgazione in data 1 settembre 2005 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana;

avendo sentito il *Consiglio Diocesano per gli affari economici (CAED)* nella sessione del giorno 27 ottobre 2017;

con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche alla Diocesi di Conversano-Monopoli:

1. Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di immobili di qualunque valore.
2. Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di mobili, esclusi i beni di cui al successivo punto n. 9, se di valore superiore a € 20.000,00 (ventimila/00);
3. Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore come contratto di locazione, convenzione, comodato, usufrutto, uso non occasionale di beni, mutuo, diritto di superficie, servitù, enfiteusi, ipoteca, pegno o fideiussione, incarico professionale, transazione;
4. Gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi valore e di beni mobili di valore superiore a € 20.000,00 (ventimila/00);
5. Gli atti giuridici che mutano la destinazione d'uso di immobili;
6. L'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. Gli atti giuridici relativi ad esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore ed i relativi incarichi tecnici;
9. Gli atti giuridici relativi a beni immobili o mobili di interesse artistico – storico – culturale o di manifattura non seriale;
10. Gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di

attività commerciali, nonché la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;

11. La costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti);
12. La costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS;
13. La contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche, di valore superiore a € 20.000,00 (ventimila/00);
14. I contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;
15. Gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;
16. La procura generale o parziale.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari Economici o dell'organismo amministrativo dell'Ente.

Per porre validamente gli atti sopra specificati, è necessaria l'autorizzazione scritta o licenza del Vescovo diocesano o dell'Ordinario Diocesano, fatti salvi i controlli canonici previsti dalla delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto vescovile del 1° gennaio 2003 (Prot. n. 02/2003) e saranno seguite da un'Istruzione (can. 34) circa gli atti relativi ai beni temporali delle persone giuridiche soggette al Vescovo, in cui dettagliare le condizioni e i valori cui attenersi per le autorizzazioni.

Stabilisco che questo Decreto entri in vigore dal 1° giugno 2018 e affido ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne adeguata diffusione e conoscenza presso le persone giuridiche a me soggette.

Conversano, 1° gennaio 2018.



+ Giuseppe Favale
+ Giuseppe Favale
Vescovo

Cancelliere Vescovile

[Handwritten signature of the Vicar General]